

Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator
di cui all'art. 182 del DL 19 maggio 2020 n. 34
disposizioni applicative per il riparto delle risorse.

E' stato pubblicato sul sito www.beniculturali.it - nella sezione Atti e Normativa / Decreti del Ministro - il Decreto Ministeriale n. 403 del 12 agosto 2020 recante "**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 182, COMMA 1, DEL DL 19 MAGGIO 2020, N. 34, DESTINATE AL RISTORO DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR**", il cui testo in allegato. La pubblicazione segue la registrazione del provvedimento da parte degli Organi di controllo, avvenuta il 26 agosto scorso.

Si precisa che il Decreto Ministeriale n. 403 non tiene conto delle modifiche che stanno intervenendo al DL n. 34 "Decreto Rilancio" che è in sede di conversione che sono previste al comma 1 lettera c) del DL n. 104 "Decreto Agosto"), illustrate nella sezione Disposizioni in materia di TURISMO.

Ricordiamo che le modifiche sostanzialmente consistono in:

- a) incremento della dotazione del Fondo da 25 a 265 milioni di euro;
- b) inserimento delle Guide turistiche e degli Accompagnatori turistici tra i beneficiari delle misure di sostegno da realizzare con tale Fondo.

Il Decreto Ministeriale n. 403 risponde pienamente alle anticipazioni riportate nel comunicato stampa del 13 agosto scorso dal MIBACT e **nello specifico si segnala:**

1. **all'art 2** sono indicati - in base al codice ATECO - i beneficiari della misura nonché i requisiti di cui i soggetti richiedenti devono essere in possesso;

(art. 2 - Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le agenzie di viaggio e i *tour operator* che, al momento della presentazione dell'istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO: 79.11 e 79.12

I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO di cui al comma 1;
- b) essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
- c) avere sede legale in Italia;
- d) essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

- f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- g) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

2. **all'art 3** è indicato il termine - 5 giorni dalla registrazione del provvedimento da parte degli Organi di controllo quindi 31 agosto 2020 - entro cui verrà pubblicato l'avviso della Direzione Generale Turismo del MIBACT contenete modalità e scadenze per la presentazione delle domande.

Nello stesso articolo si indicano i dati che i le imprese richiedenti dovranno fornire - con autocertificazione - per il calcolo del contributo sulla base delle modalità sempre indicate all'art 2, e si precisano i limiti del contributo stesso, anche in base all'entità dell'eventuale contributo a fondo perduto già percepito dal soggetto richiedente in base al disposto dell'art 25 del DL n. 34;

(**art 3 comma 1** - Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Turismo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

comma 2 - I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, **entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso**, secondo le indicazioni contenute nel avviso medesimo.

Nella domanda i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
- b) la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019;
- c) i ricavi riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- d) l'importo del contributo a fondo perduto eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

comma 3 - l'ammontare del contributo a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è **determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi da1 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019** come segue:

- a) **venti per cento** per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- b) **quindici per cento** per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- c) **dieci per cento** per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- d) **cinque per cento** per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo

d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto.

comma 4 - il contributo di cui al comma 3 integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; di conseguenza, la base di calcolo per la determinazione del contributo teorico spettante in base al criterio di cui al comma 3 è individuata al netto del contributo a fondo perduto eventualmente riconosciuto ai sensi del citato articolo 25.

Il contributo di cui al comma 3 non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.

3. **all'art 4** si indicano i termini per l'esercizio dell'eventuale revoca del contributo assegnato nei casi in cui siano contenuti elementi non veritieri nella documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti o nei dati forniti.